

## Il tribunale di Milano ha esteso la norma all'associazione

# Onlus, sanzioni 231

## Applicata la responsabilità oggettiva

DI FABRIZIO G. POGGIANI

**R**esponsabilità amministrativa delle società anche per le onlus. Con la sentenza n. 11/820, emessa dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Milano, scatta la prima applicazione ad un ente non commerciale della disciplina inerente alla responsabilità amministrativa (dlgs 231/2001). Il gip ha applicato la sanzione pecuniaria a un'organizzazione di volontariato milanese per i reati commessi dai propri rappresentanti legali: la onlus, infatti, non si era dotata di idonei modelli organizzativi, vale a dire quegli accorgimenti previsti dalla legge per evitare la commissione di reati da parte dei dipendenti. Il giudice è intervenuto su alcuni fatti accertati dalla Guardia di finanza che hanno portato all'arresto di uno dei presidenti accusati dell'organizzazione di volontariato e onlus di diritto, ai sensi del comma 8, dell'art. 10, dlgs 460/1997, «Croce San Carlo Onlus» di Milano, sciolta proprio in seguito all'inchiesta e che operava con la pubblica amministrazione, offrendo prestazioni di natura socio-sanitaria. I rappresentanti dell'associazione avevano utilizzato i fondi dell'ente, provenienti dall'incasso delle convezioni sottoscritte e delle sovvenzioni

pubbliche, attraverso prelievi girocontati sui c/c personali e con l'utilizzo di carte di credito, per giocare d'azzardo al casinò di Campione, per soggiornare in Brasile e per motivi personali, cedendo, addirittura, quote inesistenti dello stesso ente a un volontario. I danni, emersi nel corso dell'indagine, sono stati rilevanti in quanto la truffa, a carico della pubblica amministrazione, ammonta a circa 2,6 milioni di euro, mentre di notevole entità sono risultati i prelievi per l'utilizzo personale e pari a 177 mila euro l'ammontare del raggio messo in atto a carico del volontario, a cui erano state vendute le quote (virtuali) dell'ente. Preliminarmente, il giudice adito ha contestato ai rappresentanti, anche in concorso, una serie di reati (314 c.p., 91 c.p.v., 110 e 640, 2° comma n. 1 c.p. e 640-bis c.p.) che hanno portato al patteggiamento della pena in sede di udienza preliminare, stante l'estrema chiarezza emergente «... dalle esaustive e complesse investigazioni svolte dalla Guardia di finanza - Nucleo polizia tributaria di Milano e compendiate nelle numerose informative in atti...». Di conseguenza, stante quanto prescritto dal comma 1, dell'art. 63, dlgs 8/06/2001 n. 231, in presenza di giudizio definitivo in capo agli imputati, legali rappresentanti dell'ente, il giudice per l'udienza

### Il dispositivo del tribunale di Milano

Visti gli articoli 9 e s.s., 63 dlvo 231/2001

«... applica su richiesta delle parti, nei confronti dell'(...) per il contestato illecito amministrativo dipendente da reato la corrispondente sanzione pecuniaria pari ad euro 26.000 ... (omissis) ... ordina la confisca dei beni (giacenze bancarie ed automezzi) già oggetto del decreto di sequestro preventivo ... (omissis) ... ratifica il provvedimento di scioglimento dell'associazione (...) di cui al verbale della stessa associazione del 29 ottobre 2010...».

preliminare, in ossequio alle disposizioni di cui all'articolo 9 (sanzioni amministrative) e all'articolo 19 (confisca) del medesimo provvedimento, ha applicato la sanzione pecuniaria per un importo pari a 26 mila euro all'ente non commerciale e ha disposto la confisca delle giacenze bancarie e di tutti gli automezzi già oggetto del sequestro preventivo, disposto da giudice delle indagini preliminari il 22 luglio dello scorso anno.

Con particolare riferimento all'associazione presieduta dai soggetti condannati, si è ritenuta corretta l'applicazione delle sanzioni e delle misure interdittive, di cui al dlgs n. 231/2001, come concordate con il pubblico ministero, in quanto

l'ente è stato coinvolto nelle attività illecite delineate.

In effetti, è opportuno ricordare che il decreto richiamato (dlgs n. 231/2001) dispone che l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e impone che l'ente (o società) si doti di modelli organizzativi utili a prevenire la commissione di reati da parte dei propri dipendenti e/o rappresentanti.

— © Riproduzione riservata —

